

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

**ACCORDO DI COOPERAZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRESTAZIONI A SUPPORTO DELLA GESTIONE
DEL CENTRO DI SERVIZI "VILLA PRATI" DI CASTEL IVANO
DAL 01/12/2025 AL 31/07/2026**

Tra le Parti, rappresentate da:

- dott.ssa **Zadra Maria Angela**, nata a ** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Comunità Valsugana e Tesino con sede a Borgo Valsugana in Piazzetta Ceschi 1, Codice fiscale 90014590229 - P. IVA 02189180223, nella sua qualità di Responsabile del Settore socio-assistenziale dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente della Comunità n. *** di data **/**/2025;

e

- dott.ssa **Corradini Anna**, nata a ** (**) il ***, la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'APSP "San Lorenzo e S. Maria della Misericordia" con sede a Borgo Valsugana in via Per Telve, 7, Codice fiscale 81000970228 - P IVA 00988390225, nella sua qualità di Direttore dell'Ente medesimo, giusto decreto del Presidente dell'APSP "San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia" n. ** di data **/**/2025.

Premesso che:

- l'art. 3 comma 3 (*Sussidiarietà e soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali*) della Legge provinciale 27 Luglio 2007, n. 13 "Politiche sociali nella provincia di Trento", il quale prevede il riconoscimento delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali;
- l'art. 31 "Interventi socio-assistenziali" della L.P. 13/2007, recita che "gli interventi socio-assistenziali previsti nell'ambito delle politiche sociali provinciali sono improntati a criteri di qualità e sono tesi al miglioramento continuo della risposta al bisogno", ricomprendendo tra questi, al punto c), gli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- l'art. 34 della L.P. 13/2007, tratta nello specifico degli interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare;
- gli interventi integrativi e sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare sono finalizzati prioritariamente a garantire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, attraverso l'offerta del necessario supporto assistenziale e la mobilitazione di tutte le ulteriori risorse attivabili;
- che il citato art. 34 della L.P. 13/2007 al comma 2. lettera b) riporta tra i servizi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare, finalizzati ad aiutare e sostenere la famiglia, anche i "servizi a carattere semiresidenziale e residenziale, rivolti all'accoglienza di persone i cui bisogni di cura, tutela e educazione non possono trovare adeguata risposta, anche in via temporanea, nell'ambito familiare";

- il Centro servizi per anziani, secondo quanto stabilito dal *“Catalogo dei servizi socio-assistenziali”* della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2187 di data 23/12/2024, recante *“Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”*, appartiene all'aggregazione funzionale *“ambito semi-residenziale”* – *“età anziana”* – 3.10 *“Centro servizi per anziani”*, e si qualifica quale *“Servizio a carattere diurno, che si svolge nell'arco dell'intera giornata, o con orari più limitati, finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all'altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell'utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Può essere prevista una sede specifica, oppure un modello organizzativo “diffuso” nel territorio con sedi distribuite. La scelta può essere determinata dalla possibilità di garantire lo spostamento delle persone. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell'ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l'isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro servizi può essere disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività”*;
- tale servizio è dunque rivolto a persone anziane o persone che si trovano in una situazione di fragilità/vulnerabilità sociale;
- l'APSP *“San Lorenzo e S. Maria della Misericordia”*, è un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona istituita con Legge regionale n. 7 del 21/09/2005 ed opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo contesto, è autorizzata, accreditata e convenzionata con la Provincia autonoma di Trento per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi;
- ai sensi dell'art. 13, comma 4, lett. b) della Legge provinciale 16 Giugno 2006, n. 3 *“Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino”*, così come modificata dalla Legge provinciale n. 7 del 06/07/2022 *“Riforma delle comunità: modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Modificazioni della legge provinciale sulle fonti rinnovabili 2022”*, le Comunità possono affidare direttamente ad Enti pubblici strumentali dei Comuni o della Comunità, ivi comprese le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, i servizi pubblici privi d'interesse economico;
- l'art. 22 (*Modalità di erogazione degli interventi*) comma 3 della L.P. 13/2007 stabilisce che: *“3. Gli enti locali e la Provincia assicurano l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante:*

 - l'erogazione diretta dei servizi con le modalità previste dall'articolo 13, comma 4, lettere a), b) e c), della legge provinciale n. 3 del 2006 [...]”*;
- l'art. 7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 *“Codice dei contratti pubblici”*, al comma 4 prevede che *“La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:*

 - interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;*

b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;

c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;

d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”;

- la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (*Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo*), in analogia a quanto stabilito a livello nazionale dall'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”), all'articolo 16-bis (*Forme di collaborazione fra istituzioni*) al comma 2-bis prevede che “*Anche al di fuori delle ipotesi disciplinate da quest'articolo e dall'articolo 16, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;
- tali norme prevedono che le Amministrazioni Pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune, anche inerenti la missione statutaria quali, nello specifico, l'attività di comune progettazione di interventi mirati a prestare servizi a favore delle categorie di beneficiari in condizione di fragilità appartenenti a determinati territori, promozione sociale e pubblico interesse e che per tali accordi si osservino, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11 (*Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento*), commi 2 e 3 della medesima Legge 241/1990;
- le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), oggi Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP), hanno tradizionalmente perseguito nei secoli, in una complessiva azione di tutela dei diritti della persona, l'opera di assistenza ai poveri, ai minori e agli anziani, alle donne e agli infermi e a quanti versavano in condizioni di difficoltà, mantenendo un proprio autonomo ruolo e qualificandosi come uno dei principali soggetti erogatori di servizi socio-assistenziali, affiancando e supportando gli Enti pubblici istituzionalmente preposti;
- per quanto concerne l'aspetto cooperativistico, che costituisce uno dei presupposti necessari per stipulare un accordo tra Amministrazioni, l'art. 7 (*Principio di auto-organizzazione amministrativa*) del D.Lgs. 36/2023 recita al comma 1. che “*Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*”;
- la Comunità Valsugana e Tesino intende avvalersi dei servizi e delle prestazioni erogati da parte dell'APSP “*San Lorenzo e S. Maria della Misericordia*”, a supporto della gestione del Centro di Servizi “*Villa Prati*” nel Comune di Castel Ivano, in perfetta aderenza ai propri rispettivi fini statuari, in un'ottica volta esclusivamente al conseguimento di un interesse pubblico;
- le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 non trovano applicazione nel caso di specie, essendo soddisfatte le condizioni ed i presupposti indicati dall'articolo 7 del citato decreto, atteso che la cooperazione è finalizzata alla realizzazione di interessi comuni, nonché viene rispettato quanto stabilito dalla direttiva 24/2014/UE sugli

appalti pubblici, che abroga la direttiva 2004/18/CE e la quale prevede che l'aggiudicazione degli appalti pubblici da o per conto di autorità degli Stati membri debba rispettare i principi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare la libera circolazione delle merci, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, nonché i principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza;

- il considerando n. 5 della suddetta direttiva 24/2014/UE, prevede che *“nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva. La prestazione di servizi sulla base di disposizioni legislative, regolamentari o contratti di lavoro dovrebbe esulare dall'ambito di applicazione della presente direttiva. In alcuni Stati membri ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, per [...] la fornitura di determinati servizi alla comunità, come i servizi connessi agli affari esteri o alla giustizia o i servizi di sicurezza sociale obbligatoria”*;
- ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1, comma 6 della predetta direttiva 24/2014/UE *“gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva”*;
- ai sensi del succitato articolo 15 della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 16-bis, comma 2-bis, della L.P. n. 23/1992, il presente accordo non si configura pertanto come scambio di prestazioni di servizi verso corrispettivo, bensì come modalità di coordinamento tra servizi di derivazione pubblica, in cui entrambi pongono al servizio l'uno dell'altro le proprie strutture e competenze, con esclusione quindi di qualsiasi forma di erogazione di corrispettivo dall'una all'altra parte, salvo il riconoscimento e il rimborso dei costi preventivamente valorizzati, sostenuti e rendicontati;
- gli Enti si accordano congiuntamente per gestire detta progettualità secondo una reale divisione di compiti e responsabilità pubblici, in assenza di remunerazione ad eccezione di movimenti finanziari configurabili quali ristoro delle spese sostenute e riconosciute e senza interferire con gli interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici (cfr. ANAC parere sulla normativa n. 567 del 31 maggio 2017; Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2015, n. 1178);
- l'APSP *“San Lorenzo e S. Maria della Misericordia”* opera nel sistema provinciale dei servizi socio-assistenziali e dei servizi socio-sanitari per le persone anziane. In questo ambito è autorizzata, accreditata e convenzionata per la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari diversi;
- con decreto del Presidente della Comunità Valsugana e Tesino n. *** di data **/11/2025 è stato approvato l'atto di indirizzo ai fini della stipulazione di un *“Accordo di cooperazione per la fornitura di servizi e prestazioni a supporto della gestione del Centro di servizi “Villa Prati” nel Comune di Castel Ivano”* con l'APSP *“San Lorenzo e S. Maria della Misericordia”*, per il periodo dal 01/12/2025 al 31/07/2026;
- con successiva determinazione del Responsabile del Settore socio-assistenziale n. ** di data **/11/2025 si sono assunte le relative obbligazioni giuridiche ed impegni di spesa a favore dell'APSP *“San Lorenzo e S. Maria della Misericordia”*.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 – Sede del Centro e servizi richiesti all'APSP

1. La sede del Centro di servizi è sita in Piazza B.V. della Mercede 2 – Fraz. Villa Agnedo - Castel Ivano (TN) ed è contraddistinta catastalmente dalla p.ed. 102/1 e 103, in C.C. Villa Agnedo, sulla base di una specifica convenzione stipulata dalla Comunità con l'Amministrazione comunale di Castel Ivano, relativa al periodo 01/01/2018 – 31/12/2025.
2. I servizi richiesti all'APSP sono i seguenti:
 - a) erogazione del servizio di parrucchiere/barbiere;
 - b) erogazione di prestazioni di educazione motoria.

Art. 2 - Finalità del Centro servizi per anziani

1. Il Centro il Centro di servizi, secondo quanto stabilito dal *"Catalogo dei servizi socio-assistenziali"* della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera della Giunta provinciale n. 2187 di data 23/12/2024, recante *"Approvazione del nuovo Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg"*, appartiene all'aggregazione funzionale *"ambito semi-residenziale" – "età anziana" – 3.10 "Centro servizi per anziani"*, e si qualifica quale *"Servizio a carattere diurno, che si svolge nell'arco dell'intera giornata, o con orari più limitati, finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura. La prevalenza di un tipo di attività rispetto all'altra (prevenzione/promozione o cura) nei diversi territori è legata alle caratteristiche dell'utenza accolta e delle risorse/opportunità presenti nel territorio di riferimento. Può essere prevista una sede specifica, oppure un modello organizzativo "diffuso" nel territorio con sedi distribuite. La scelta può essere determinata dalla possibilità di garantire lo spostamento delle persone. Il servizio è orientato a stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuovere la partecipazione attiva attraverso il coinvolgimento nell'ideazione e realizzazione delle attività, anche al fine di prevenire l'isolamento sociale. Per favorire la frequenza al centro servizi può essere disponibile un servizio di trasporto da/alla struttura. L'accoglienza prevede un lavoro di rete con i soggetti pubblici e privati del territorio, in una logica di inclusione, anche tramite il coinvolgimento di volontari nelle diverse attività"*.

Art. 3 – Destinatari del Centro servizi per anziani

1. Il servizio accoglie prevalentemente persone di età superiore ai 64 anni, ma occasionalmente può accogliere, e in presenza di specifiche esigenze, anche persone adulte. Sono accolte in particolare, persone che:
 - necessitano di un'esperienza di socializzazione per mantenere e valorizzare le proprie capacità;
 - non hanno un'adeguata rete familiare e/o sociale di supporto;
 - necessitano di un supporto nelle attività di igiene e cura personale.

Art. 4 - Prestazioni erogate da parte dell'APSP

1. Nell'ambito delle prestazioni previste all'interno del Centro, l'APSP assicura altresì le prestazioni di:
 - un **parrucchiere** in possesso dello specifico titolo ed abilitazione professionale, per un numero di ore sufficiente a soddisfare quanto previsto dal piano assistenziale degli utenti;
 - personale per l'erogazione di **attività di educazione motoria** a carattere giornaliero, tenuto conto dell'effettiva richiesta di partecipazione al programma da parte degli utenti del Centro e considerando che le persone hanno la possibilità di prendere parte al programma o bisettimanalmente o

trisettimanalmente. Gli insegnanti individuati per le attività dovranno essere in possesso del diploma ISEF/diploma di laurea in scienze motorie o diploma di laurea in fisioterapia (o titoli equipollenti).

Art. 5 - Disposizioni riguardanti il personale

1. Per il servizio di cui al presente Accordo l'APSP potrà avvalersi di personale proprio, oppure di personale dipendente delle ditte aggiudicatrici di servizi delle quali a propria volta si avvale, ovvero di liberi professionisti.
2. L'APSP provvede all'assunzione a proprie spese del personale necessario all'esecuzione del servizio, con l'osservanza delle norme e prescrizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per i dipendenti della categoria, nonché di tutte le condizioni di miglior favore eventualmente risultanti da accordi provinciali, aziendali ed individuali e da ogni altro contratto collettivo stipulato successivamente per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo rimane anche dopo la scadenza dei contratti sopra indicati e fino alla loro sostituzione.
3. L'APSP è tenuta altresì a iscrivere tutto il personale dipendente agli enti ed istituti previdenziali, infortunistici ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. È onere dell'APSP rispettare per il proprio personale incaricato gli obblighi assistenziali, previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente e controllarne il rigoroso rispetto anche da parte del proprio personale.
5. L'APSP sarà la sola responsabile nei confronti dei propri fornitori e del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente atto, impegnandosi a rispettare gli obblighi previdenziali, assicurativi, di ordine igienico-sanitario, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica previsti dalla normativa vigente.
6. L'APSP s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
7. E' onere dell'APSP provvedere alla dotazione del vestiario di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per il proprio personale dipendente.
8. E' altresì onere dell'APSP controllare che tutte le norme di ordine igienico-sanitario e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla normativa vigente, vengano rigorosamente rispettate dal proprio personale.
9. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di inizio del servizio, l'APSP invia alla Comunità l'elenco nominativo (cognome e nome, comune e data di nascita) del personale impiegato nei servizi oggetto del presente *Accordo*, limitatamente a quelli che interverranno direttamente nei locali o nelle pertinenze del Centro.
10. L'APSP avrà cura di avvisare altresì in merito alle variazioni nel personale di durata superiore ai 7 giorni.
11. L'APSP dovrà istruire adeguatamente il proprio personale in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, dotandolo di indumenti e/o DPI specifici per svolgere il lavoro in condizioni ottimali, ed è responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
12. L'APSP si assume ogni responsabilità in ordine ad eventuali contravvenzioni ai regolamenti di igiene e sanità pubblica e risponderà dei danni causati a cose o persone nell'espletamento del servizio tenendo indenne la Comunità da ogni responsabilità di carattere civile conseguente alla prestazione del servizio e uso automezzi.

Art. 6 - Messa a disposizione di mezzi da parte dell'APSP

1. Per l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, l'APSP è tenuta a mettere a disposizione tutte le attrezzature ed i mezzi tecnici necessari.

Art. 7 - Registrazione e documentazione dei dati e delle attività

1. L'APSP è tenuta ad assicurare un'adeguata ed efficace registrazione dei dati e documentazione delle attività erogate a favore della Comunità.
2. L'APSP deve effettuare giornalmente il salvataggio dei dati relativi alle attività oggetto dell'Accordo.
3. L'APSP s'impegna, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese (con riferimento al mese precedente) ad inviare attraverso un applicativo informatico compatibile con quello in uso presso la Comunità: tutti i dati inerenti i beneficiari degli interventi, le prestazioni erogate giornalmente a loro favore, con i totali giornalieri e mensili di ciascuna prestazione.

Art. 8 - Gestione dei rapporti convenzionali e protocolli operativi

1. I rapporti tra la Comunità e l'APSP che non attengano al funzionamento ordinario dei servizi, così come disciplinato nei precedenti e nei seguenti articoli, saranno gestiti dalla Direzione dell'APSP e dal Responsabile del Settore socio-assistenziale della Comunità.
2. Nell'ambito della gestione di tali rapporti e qualora sia necessario per un miglior funzionamento dei servizi, potranno essere definiti ed applicati dei protocolli operativi concordati tra le Parti.

Art. 9 - Formazione ed aggiornamento del personale

1. L'APSP s'impegna, nell'arco di durata del presente Accordo, ad assicurare la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del proprio personale, nonché a garantire un adeguato inserimento degli eventuali nuovi operatori, così come indicato in sede di offerta.
2. L'APSP assicura in particolare, nei confronti dei propri dipendenti/incaricati, la formazione in materia di sicurezza sul luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", oltre che garantire ogni azione volta a coordinare l'adozione delle misure di sicurezza presso il Centro che prevedono il coinvolgimento del personale dell'APSP e quello della Comunità.
3. L'APSP è tenuta a partecipare annualmente ad un incontro di coordinamento per l'emergenza, al quale parteciperanno tutti i soggetti summenzionati.

Art. 10 - Applicazione del D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008

1. Per quanto attiene i disposti di cui al D. Lgs. n. 81 di data 09/04/2008, "*Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", si rimanda allo specifico Documento di valutazione di rischi (DVR) al Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ed alla documentazione appositamente predisposta con riferimento alla gestione del Centro.

Art. 11 - Obbligo di riservatezza e contitolarità dei dati personali

art. 4, comma 1, lettera g) del D. Lgs. 196/2003

1. L'APSP è tenuta in solido, con i propri dipendenti e collaboratori esterni, all'osservanza del segreto d'ufficio e della massima riservatezza rispetto a tutte le informazioni delle quali verrà a conoscenza nell'espletamento del servizio oggetto del presente Accordo, in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie, riguardanti i beneficiari degli interventi e la Comunità.
2. L'APSP s'impegna a trattare i dati dei beneficiari degli interventi secondo le disposizioni del D. Lgs. 196/2003,

del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e siglerà con la Comunità un Accordo di contitolarità per il trattamento per i dati che necessariamente acquisirà in ragione dello svolgimento del servizio.

3. I dati oggetto del trattamento riguardano i beneficiari degli interventi e sono trattati al fine di rispondere alle loro esigenze, in aderenza alle finalità del Servizio.
4. Nell'ambito dell'attività resa a favore della Comunità, l'APSP potrà venire a conoscenza e trattare dati personali, sensibili e giudiziari relativi agli utenti del Settore socio-assistenziale.
5. L'APSP, in qualità di Contitolare, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché di quanto previsto dall'Accordo di contitolarità siglato dalle Parti.
6. In tal senso si rimanda allo specifico dall'Accordo di contitolarità e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, pur non essendo ad esso materialmente allegato.

Art. 12 - Ampliamento ed integrazione dei servizi resi dall'APSP a favore della Comunità

1. Qualora dovesse sorgere la necessità di ampliare le attività rese dall'APSP a favore della Comunità, integrando l'Accordo con ulteriori prestazioni ed attività di natura complementare, la Comunità e l'APSP ne concorderanno tempi, modalità e costi aggiuntivi. Tale ampliamento avverrà con scambio di corrispondenza o, qualora necessario, sottoscrivendo un eventuale atto aggiuntivo.
2. L'APSP potrà provvedere, previa autorizzazione formale da parte della Comunità, all'erogazione di prestazioni non descritte nel presente Accordo, purché omogenee con la stessa e che non comportino oneri aggiuntivi per la Comunità medesima.

Art. 13 - Responsabilità e copertura assicurativa

1. E' fatto obbligo per l'APSP garantire a suo esclusivo onere, mediante idonea polizza assicurativa di responsabilità civile con primaria compagnia di assicurazione, per l'intera durata dell'Accordo, la copertura di eventuali danni a persone, animali o cose, che si dovessero verificare nell'espletamento dei servizi oggetto dell'Accordo.
2. Le condizioni dovranno essere altresì quelle di seguito riportate:
 - a) l'assicurazione deve rispondere delle somme che l'APSP è tenuta a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da essa stessa (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere, sia per lesioni personali, sia per danni a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla sua qualità di prestatore di servizi affidati dalla Comunità (compresi danni alle cose in consegna e custodia ed alle cose trovantesi nell'ambito dell'attività di lavoro, sia di proprietà di terzi, sia della Comunità), anche per fatto imputabile agli operatori, ai volontari, agli utenti, che dovranno essere considerati terzi tra loro. La polizza dovrà elencare tutte le attività oggetto dell'affidamento, indicate nel presente atto e comprendere l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari ed accessorie;
 - b) il massimale unico di assicurazione non dovrà essere inferiore all'importo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni,00) per sinistro, per ogni persona, per danni a cose o animali;
 - c) l'APSP dovrà altresì essere assicurata con polizza R.C.O., con un massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni,00), per danni, infortuni o altri eventi che dovessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del servizio.
3. L'assicurazione deve prevedere il riconoscimento della qualifica di Terzo a tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati anche nel caso di partecipazione, anche

occasionale, alle attività dell'APSP, manuali e non, a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.

Art. 14 - Subaffidamento

1. L'APSP può subaffidare alcune delle prestazioni oggetto del presente atto, garantendo che i servizi vengano espletati secondo quanto richiesto nel presente Accordo.

Art. 15 - Controlli e verifiche

2. La Comunità si riserva la facoltà di svolgere attività di vigilanza e controllo sulla corretta effettuazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, anche attraverso visite e sopralluoghi, con particolare riguardo alla qualità dei servizi erogati ed al rispetto degli impegni assunti, con possibilità di formulare contestazioni e richiami formali nel caso di non regolare e non qualificato svolgimento dei servizi.

Art. 16 - Valorizzazione economica delle prestazioni

1. Il progetto è svolto con il contributo di entrambi gli Enti, che individuano le risorse nell'ambito dei propri Bilanci.
2. L'APSP dovrà svolgere sul mercato aperto meno del 20% (venti per cento) delle attività interessate dalla cooperazione.
3. Le risorse messe a disposizione copriranno i costi individuati nel presente Accordo, salvo che non siano coperti da Soggetti terzi.
4. Saranno valorizzate anche le spese generali di gestione dei procedimenti amministrativi sottesi al corretto adempimento del presente Accordo, come pure ogni altra spesa necessaria operata da ciascuno dei due Enti ai fini della migliore riuscita del servizio erogato.
5. I costi sostenuti dall'APSP per l'erogazione dei servizi e delle prestazioni previsti dal presente Accordo, comprensivi delle spese generali dell'APSP, i quali saranno alla stessa rimborsati da parte della Comunità, sono i seguenti:

Tipologia prestazione	Numero massimo presunto prestazioni previste nel periodo di riferimento	Importo rimborso singola prestazione	% IVA applicata
Rimborso per prestazioni di parrucchiere/barbiere Lavaggio e messa in piega Taglio Tintura Permanente Asciugatura	467	€ € € € €	
Rimborso per ogni ora di attività di educazione motoria	192	€	

6. L'importo complessivo del presente Accordo è pari ad € **,**,00 + IVA.
7. Il suddetto importo potrà essere aggiornato, successivamente alla stipula del presente Accordo, previo scambio di corrispondenza tra le Parti, in modo da garantire l'effettiva sostenibilità dei costi e l'adeguamento dei relativi impegni di spesa da parte della Comunità, tenuto conto dei costi che l'APSP dovrà effettivamente sostenere per l'erogazione del servizio di cui al presente atto (ad. es. in relazione ai rinnovi dei contratti per il servizio di ristorazione, ...).

8. In caso di circostanze impreviste ed imprevedibili le Parti si impegneranno altresì ad individuare le soluzioni più idonee per risolvere le problematiche riscontrate, addivenendo anche ad un'eventuale revisione concordata delle disposizioni contenute nel presente *Accordo*.
9. Il Codice Univoco Ufficio della Comunità, per la fatturazione elettronica è il seguente: **FB34E4**
10. Il presente *Accordo*, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico.

Art. 17 - Modalità di pagamento

1. La Comunità s'impegna a pagare all'APSP, a seguito di emissione di regolare fattura, gli importi di cui all'art. 16 (*Valorizzazione economica delle prestazioni*), sulla base della distinta di cui all'art. 7 (*Registrazione e documentazione dei dati e delle attività*).
2. Per ciascuna delle voci di cui all'art. 16 l'APSP è tenuta all'emissione di fatture separate.
3. La fattura relativa al servizio prestato si intende "ricevuta" dalla data di protocollazione del protocollo generale della Comunità.
4. Nel caso in cui la fattura sia stata respinta perché incompleta, contestata o irregolare, la stessa si intende "ricevuta" con la data di protocollazione del protocollo generale della Comunità della fattura corretta ed a norma. Il pagamento della fattura si intende "avvenuto" alla data del mandato di pagamento. Il pagamento della fattura avviene entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Art. 18 - Controversie

1. Di regola gli inadempimenti al presente Accordo sono composti amichevolmente, previa contestazione da ciascuna Parte per iscritto.
2. Le Parti, qualora accertino inadempienze nella realizzazione dell'Accordo provvedono a:
 - ↳ contestare all'altra Parte l'inadempienza, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi;
 - ↳ disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere sostitutivo;
 - ↳ dichiarare l'eventuale decadenza dell'Accordo e stabilire contestualmente gli oneri economici a rispettivo carico.
3. E' facoltà di ciascuna Parte presentare le proprie controdeduzioni entro il predetto termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della contestazione.
4. Per qualsiasi controversia non sanata ai sensi del comma precedente è competente il Foro di Trento.

Art. 19 - Cause di risoluzione - Disdetta

1. E' facoltà della Comunità recedere unilateralmente, tramite raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata (PEC), ex art. 1671 c.c., dall'Accordo in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'APSP, il rimborso per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, oltre ad un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate.

2. La Comunità ha diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa formale comunicazione all'APSP con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
3. Il presente Accordo potrà essere risolto nei casi di mancato rispetto di quanto dallo stesso previsto e stabilito dovuti a:
 - rilevante inadempimento all'APSP, tale da compromettere i risultati del servizio;
 - frequenti inadempimenti di minore entità, oggetto di contestazioni e reclami da parte della Comunità;
 - ritardato pagamento del rimborso da parte della Comunità per oltre tre mesi rispetto al termine fissato.
4. Qualora ricorra una delle cause citate, ciascuna delle Parti contraenti potrà procedere alla contestazione per iscritto all'altra Parte dell'addebito ed alla diffida a rimuovere entro un congruo termine la causa di inadempienza; trascorso inutilmente tale termine l'Accordo sarà risolto di diritto.
5. La Comunità potrà recedere dal presente atto anche nel caso in cui l'APSP dovesse perdere il possesso di tutte le certificazioni e le autorizzazioni a suo carico previste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo.
6. La Comunità e l'APSP attueranno delle verifiche periodiche in ordine alle attività erogate e, qualora da tale monitoraggio dovessero emergere elementi tali da rendere la spesa per l'APSP o per la Comunità non più sostenibile in termini di equilibri di bilancio, l'APSP e la Comunità potranno concordare il termine per la cessazione dell'erogazione di tutte o di una parte delle prestazioni previste dal presente Accordo, con preavviso non inferiore a 60 (sessanta) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite.
7. La Comunità potrà infine recedere dal presente atto, in relazione al verificarsi di variazioni ai livelli essenziali delle prestazioni da erogarsi a favore dell'utenza o di variazioni delle prestazioni, intervenute per circostanze obiettive.
8. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, costituiscono clausola risolutiva espressa le inadempienze che dovessero verificarsi durante lo svolgimento dei servizi oggetto del presente Accordo.
9. L'APSP non può sospendere o ritardare i servizi di cui al presente Accordo con propria decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con la Comunità.
10. La sospensione o il ritardo dei servizi per decisione unilaterale dell'APSP costituisce inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione dell'Accordo. In tale ipotesi restano a carico dell'APSP tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Art. 20 - Durata dell'Accordo

1. Il presente Accordo ha durata dal **01/12/2025** al **31/07/2026**, salvo revoca scritta di una delle Parti, da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata o con qualsiasi altro mezzo atto a garantire la tracciabilità della ricezione dalla controparte, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla data fissata per la disdetta.

Art. 21 - Spese

1. Il presente Accordo viene sottoscritto in forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131.
2. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente Accordo (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc..) competeranno alla Parte che le eserciterà.

Art. 22 - Disposizioni di carattere fiscale e antimafia

1. Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente Accordo sono soggette al pagamento dell'IVA.
2. Lo stesso è inoltre esente dall'imposta di bollo in quanto atto scambiato fra Ente pubblico (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972) e un'APSP (art. 16 della Tabella allegato B del D.P.R. 642/1972).
3. Il presente Accordo di cooperazione, per la *ratio* della L. 136/2010, non è soggetto agli obblighi di tracciabilità, in quanto rientrante in un perimetro pubblico, ben delimitato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, tali da rendere *ex se* tracciati i rapporti, anche di natura finanziaria, intercorrenti tra le Amministrazioni coinvolte e in quanto accordo concluso con un'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, la quale è un ente pubblico non economico.
4. L'APSP è obbligata all'osservanza delle norme di legge in materia di misure contro la delinquenza mafiosa di cui alla normativa vigente.

Art. 23 - Anticorruzione

1. L'APSP, con la sottoscrizione del presente atto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Comunità nei confronti dell'APSP nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. L'APSP, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" approvato con decreto del Presidente della Comunità n. 81 di data 27/12/2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" stesso.
3. L'APSP dichiara che la Comunità le ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del "*Codice di comportamento dei dipendenti*" sopra richiamato, copia del *Codice* stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'APSP si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
4. La Comunità, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti*" ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
5. La Comunità, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del presente Accordo, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.
6. L'APSP si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 24 - Vincoli

1. L'APSP riconosce ed accetta in maniera piena e consapevole tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Accordo, comprese le clausole rientranti nell'art. 1341 c.c., senza necessità ulteriore di accettazione esplicita delle medesime.
2. I contraenti dichiarano di accettare, come accettano, e di osservare, senza eccezione alcuna, tutte le condizioni del presente atto.

Art. 25 - Modifiche dell'Accordo

3. Le Parti s'impegnano a procedere periodicamente a verifica congiunta del presente Accordo e a proporre gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari.

4. È fatta comunque salva la possibilità di promuovere, su richiesta di una delle Parti, modifiche al presente Accordo, che si dovessero rendere necessarie a fronte del manifestarsi di nuove esigenze di fragilità sociale e di pubblica utilità non ricompresi in quelli indicati all'articolo 1.

Art. 26 – Informazione e comunicazione

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Accordo si impegnano a organizzare, preferibilmente congiuntamente, eventi che possano dare rilievo alle attività e iniziative intraprese, dando evidenza nella eventuale documentazione e nell'utilizzo dei *media* (es. *brochure, dépliant, siti Internet, ...*)

Art. 27 - Domicilio

1. Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio presso la Comunità Valsugana e Tesino - P.tta Ceschi di S. Croce, 1 – 38051 Borgo Valsugana.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente atto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
2. Il presente Accordo è stato redatto in unico esemplare che viene letto, accettato e sottoscritto con firma digitale. Esso è conservato nella raccolta degli atti della Comunità Valsugana e Tesino, tenuta presso il Settore Segreteria, Istruzione e Personale.

PER L'AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI ALLA PERSONA
"San Lorenzo e S. Maria della Misericordia"
La Direttrice
Dott.ssa Anna Corradini

PER LA
COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
La Responsabile
del Settore socio-assistenziale
Dott.ssa Maria Angela Zadra